

CLUB NAUTICO BAIANA

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il Club Nautico Baiana, dispone dell'uso di uno specchio d'acqua, lungo il fiume Aussa, situato in località Nogaredo, nel comune di Torviscosa (UD), di cui n'è concessionaria: l'attuale Industria Caffaro Srl. Inoltre, è affittuario dell'area di proprietà dell'Azienda agricola di Torviscosa S.p.A., su cui è installata una gru di tipo Bigo, adibita all'alaggio e varo di Natanti/Imbarcazioni, in usufrutto ai Soci effettivi e non, come previsto dall'art.N°7 dello Statuto.

Con la presente disciplina, s'intende integrare quanto previsto dallo Statuto del "Club Nautico Baiana" approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci convocata il 15/02/08.

Art.1

Accesso alla zona del porto, del Bigo e uso delle attrezzature

- 1.1- Solo i Soci effettivi del Club Nautico Baiana e quelli previsti dall'Art.7 dello Statuto, possono usufruire delle attrezzature dell'area Bigo per alaggio, manutenzione e varo dei Natanti/Imbarcazioni di loro proprietà. I periodi di rimessaggio sono quelli previsti dal regolamento specifico per la gestione dell'area Bigo.
- 1.2- L'accesso alle banchine e nell'area della Sede sociale, è consentito solamente ai Soci e ai non Soci purché autorizzati da un Socio del Club Nautico Baiana.
- 1.3- Il posto barca è dato in concessione ai Soci dal Consiglio Direttivo, al quale ne rispondono in merito alla sicurezza, alla pulizia e al decoro. Qualora dovessero provocare danni alle banchine ed alle attrezzature, il Consiglio Direttivo, addebiterà al Socio responsabile gli oneri finanziari derivanti.
- 1.4- I Natanti/Imbarcazioni ormeggiate in porto, lo sono ad esclusivo rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, i quali sono responsabili della sicurezza dell'imbarcazione e dell'ormeggio della stessa. Rispondono inoltre degli infortuni, incendi, danni che si possono verificare sia nei loro confronti, d'altri assegnatari e terzi. In nessun caso i membri del Consiglio Direttivo e il Club Nautico Baiana, saranno responsabili di danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dello specchio d'acqua assegnato o dalle attrezzature del porto. Il Club Nautico Baiana e il Consiglio Direttivo respingono ogni responsabilità per ammanchi o furti dei Natanti/Imbarcazioni, attrezzature, oggetti o dotazioni imbarcate o non sulle stesse.

Art.2

Richiesta di concessione posto d'ormeggio

- 2.1- I Soci che desiderano ottenere una concessione d'ormeggio, fissa o temporanea, devono farne richiesta su apposito modulo e indirizzarla al Consiglio Direttivo del Club Nautico Baiana. La concessione, sarà assegnata al verificarsi di disponibilità con le dimensioni denunciate dal richiedente, seguendo l'ordine di presentazione della richiesta, dando la precedenza ai residenti nel comune di Torviscosa.
- 2.2- Ogni Socio può usufruire di una sola concessione d'ormeggio.
- 2.3- Fatto salvo quanto previsto dall'Art.2.2, l'intestatario della concessione all'ormeggio, può nominare un familiare, per gestire a tutti gli effetti, la sua concessione, diventando automaticamente Socio effettivo. Requisiti indispensabili perché ciò si realizzi sono: qualifica di Socio del Club Nautico Baiana, erede diretto alla successione e maggiore età.

- 2.4- Ad un Natante/Imbarcazione con più proprietari, la concessione sarà assegnata al Socio che ne dimostrerà una proprietà pari al 50%. Questa situazione deve sussistere fin dal primo ingresso nel Club Nautico. Vendite successive di quote dell'Imbarcazione/Natante, non danno diritto al nuovo proprietario del 50% a diventare concessionario dell'ormeggio.
- 2.5- Ottenuta la concessione all'ormeggio, il titolare dovrà occuparlo con il Natante/Imbarcazione dichiarata nella richiesta, entro un mese dalla data d'assegnazione. Trascorso tale termine, e senza giustificati motivi comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo, il Socio perderà il diritto all'ormeggio passando nuovamente in lista d'attesa. Il Socio, nel periodo suddetto, dovrà fare pervenire alla segreteria del Club Nautico una fotografia del "Natante" e copia dell'abilitazione alla navigazione se Imbarcazione.
- 2.6- Considerando la peculiarità dei nostri ormeggi, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di verificare le dimensioni dichiarate, con particolare riguardo alla larghezza fuori tutto. Dimensioni in larghezza fuori tutto, maggiori di quelle dichiarate, comporteranno la perdita della concessione all'ormeggio, il Socio sarà posto in lista d'attesa.
- 2.7- Il Socio che intende vendere il proprio Natante/Imbarcazione, a transazione avvenuta, deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo del Club Nautico. Entro un mese dalla predetta comunicazione dovrà rimuovere dall'ormeggio il Natante/Imbarcazione. In questo periodo, eventuali spostamenti che si rendessero necessari, saranno, su mandato del Consiglio Direttivo, gestiti dal Socio su indicazione del responsabile del porto.
- 2.8- Il Socio concessionario d'ormeggio, che dovesse acquistare un nuovo Natante/Imbarcazione, deve presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo del Club Nautico, specificandone le nuove dimensioni. Il Consiglio Direttivo si riserverà di accettarle compatibilmente con le disponibilità d'ormeggio. Il Socio di cui sopra, avrà due anni a disposizione per perfezionare l'acquisto della nuova imbarcazione. Nel frattempo corrisponderà al Club i contributi inerenti alle nuove dimensioni a partire dalla data di concessione e disponibilità dell'ormeggio.
- 2.9- Il concessionario d'ormeggio che non lo occupa per un periodo di almeno sei mesi, durante l'anno solare, in mancanza di comprovate esigenze, comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo perde la concessione all'ormeggio. Le quote dei contributi annuali versate, non saranno restituite, quelle da versare, dovranno essere versate anche se trattasi d'assenze prolungate.
- 2.10- Il Consiglio Direttivo si riserva la gestione degli ormeggi di cui all'art.2-8. Tutti i Soci effettivi, in previsione di assenze prolungate, oltre sei mesi (6), hanno l'obbligo, di comunicarne il periodo presunto al Consiglio Direttivo, il quale soddisferà eventuali richieste di ormeggio temporaneo, da parte di Soci non effettivi.
- 2.11- Tutti i Soci saranno forniti di tessera distintiva del Club Nautico Baiana, ai proprietari di Natanti/Imbarcazione sarà consegnato il guidone con il logo del Club, che dovrà essere esposto sul Natante/Imbarcazione, e sostituito, quando scolorito o rovinato dalle intemperie. Le spese inerenti sono comprese nella quota d'affiliazione al Club Nautico Baiana, la quale ha per riferimento l'anno solare.

Art.3

Entrate

- 3-1 L'esercizio finanziario del Club Nautico Baiana, decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno. Eventuali ripartizioni o frazionamenti delle quote riguardanti i Soci come previsto dall'Art. 6 dello statuto, saranno calcolate in dodicesimi. Quell'inerente, l'affiliazione al Club, sarà corrisposta in unica soluzione, con riferimento l'anno solare.
- 3-2 Il Consiglio Direttivo del Club Nautico Baiana stabilisce, ai sensi dello Statuto, le quote annuali dei contributi a carico dei Soci effettivi. Dette quote saranno determinate tenendo conto del canone complessivo della Concessione Demaniale, d'eventuali affitti, conguagli d'anni precedenti, spese di gestione in generale, saranno proporzionate alla superficie in mq. occupata dal Natante/Imbarcazione. I Soci dimissionari, espulsi, e gli eredi dei Soci deceduti, non hanno diritto ad alcun rimborso per i contributi in denaro o per prestazioni effettuate, già versati.
- 3-3 Tutti i contributi dovranno essere versati sul conto corrente intestato al Club Nautico Baiana, entro la data indicata sull'avviso di pagamento, presso la Banca di riferimento scelta dal Club. Il Socio insolvente, perderà la concessione all'ormeggio, che dovrà lasciare libero entro quindici giorni dall'avviso inviatogli dal Consiglio Direttivo con raccomandata AR.

- 3-4 Con riferimento all'art. 8 dello Statuto, i Soci sono obbligati al pagamento dei contributi in denaro, per proposta del Consiglio Direttivo, con il modo ed i termini disposti dall'assemblea generale dei Soci. In particolare i Soci effettivi, hanno l'obbligo di conferire i contributi inerenti: alle spese per la realizzazione di nuovi impianti, della manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria al buon funzionamento ed alla messa in sicurezza degli impianti in essere, dell'area portuale in genere.
- 3-5 Per quanto riguarda, la manutenzione della Sede Sociale, le spese assicurative e per attività sociali, sono a carico di tutti i Soci.
- 3-6 Il contributo per l'affiliazione al Club Nautico Baiana, riferito all'Art.3-5 sarà pari ad un importo atto a coprire le spese annuali approvate dall'assemblea dei Soci di cui all'Art. N°7 dello Statuto e all'Ar t.2-3 e 2-4 del presente regolamento. Per i Soci famigliari e simpatizzanti sarà pari 10 € .
- 3-7 La quota del contributo per ormeggio temporaneo, sarà calcolata in base alla lunghezza fuori tutto, divisa in quattro fasce, (fino a 6,00, 8,00, 10,00, 12 mt.) e moltiplicata per il periodo d'ormeggio concesso. Il contributo sarà di. 20,00, 30,00, 40,00 e 50,00 € mensile per fascia, con il modo di cui sopra.
- 3-8 La quota uso Bigo, calcolata in mt. di lunghezza fuori tutto, sarà corrisposta in unica soluzione per quanto concerne la spesa d'assicurazione, eventuale affitto per l'area, manutenzione, controlli di legge ecc. La quota di cui sopra copre N°1 alaggio/varo, e gli alaggi/vari dei Natanti/Imbarcazioni richiesti per la pulizia delle carene, durante la settimana precedente le manifestazioni veliche.
- 3-9 Eventuali alaggi/vari richiesti al di fuori di quelli previsti dall'articolo 3-8, saranno effettuati a parziale pagamento. Il contributo in quota fissa, suddiviso in tre fasce di lunghezza fuori tutto (fino a 6,00, 9,00 e 12 mt), di 15,00, 20,00, e 25,00 € sarà addebitato nelle quote dell'anno successivo. Sono esclusi gli alaggi/vari d'emergenza.
- 3-10 Ai Soci proprietari di Natanti/Imbarcazioni che superano le 5,5 t. di dislocamento, sarà addebitato un contributo in quota fissa pari a 10,00 €, a copertura delle spese inerenti il mantenimento in essere ed efficiente della Gru tipo Bigo. Inoltre per interventi a richiesta, (disalberamento, sbarco o imbarco motore ecc.) sarà richiesto un'ulteriore contributo di 25,00 €.
- 3-11 La quota di primo ingresso, (partecipazione alle spese sostenute dal Club per l'esercizio, la manutenzione, le migliorie ecc.) per i nuovi concessionari d'ormeggio, è divisa in tre fasce (fino a 6,00, 9,00, e 12,00 mt di L.F.T.) e ammonta a: € 250, 350 e 500. Tale quota sarà rivalutata annualmente con i dati ISTAT.

Art.4

Attività

- 4-1 Con riferimento all'articolo N°2 dello Statuto, dove è ben rimarcata l'importanza delle attività Sociali, il Consiglio Direttivo, considerando l'impegno di tempo e mezzi, richiesto ai Soci, che partecipano alle suddette attività, dispone che: le quote d'iscrizione dei partecipanti alla gara di pesca denominata, "Trofeo tre acque", e alle manifestazioni veliche organizzate dal Club, sono a carico del Club Nautico Baiana.
- 4-2 Tutti i Soci effettivi sono tenuti a partecipare ad almeno due attività sociali promosse dal Club, escluse le assemblee. La non ottemperanza sarà comunicata al Socio inadempiente con lettera AR, il perdurare di questa situazione, implicherà delle sanzioni che possono portare alla perdita della concessione d'ormeggio assegnata.
- 4-3 Tutti i Soci effettivi, e i concessionari di ormeggio temporaneo, proprietari di Natanti/Imbarcazioni a motore, saranno a rotazione, impegnati dal Consiglio Direttivo, a fornire l'assistenza necessaria, affinché, la Manifestazione velica organizzata dal Club Nautico Baiana, si svolga nella massima sicurezza.
- 4-4 IL Club, provvederà al rimborso delle spese di carburante, sostenute dai Soci incaricati dell'assistenza alla Manifestazione velica organizzata dal Club Nautico Baiana.
- 4-5 Le quote di cui all'Art.4-1, saranno versate al responsabile delle Manifestazioni veliche, per i soli partecipanti, a fine stagione.

Art.5

Particolarità dell'ormeggio a cura del singolo Socio

- 5-1 Le imbarcazioni/Natanti dovranno essere ormeggiate seguendo lo schema proposto dal Consiglio Direttivo, ed esposto in bacheca .(allegato N°1)
- 5-2 Tra un Natante o un'Imbarcazione e l'altra, i proprietari provvederanno ad inserire degli idonei parabordi di diametro non superiore a 10 cm fino a 8,50 di Lft e 20 oltre. L'obbligo dei parabordi comprende anche i Natanti/Imbarcazioni provvisti di botazzo di gomma.
- 5-3 Gli ormeggi alla banchina, devono essere fatti esclusivamente, con le cime legate alla catena predisposta lungo la stessa. L'ormeggio poppiere deve essere fatto con cime affondanti, gavitelli e galleggianti vari sono assolutamente vietati. E' altresì vietato lasciare cime, più o meno galleggianti, nello specchio d'acqua del porto o alla rinfusa sulla banchina.
- 5-4 E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, gommoni, salvagente ecc.) e in ogni modo con oggetti e materiale di qualsiasi specie le banchine e l'area portuale in genere.
- 5-5 In caso di versamento d'idrocarburi sulle banchine o nell'acqua, il Socio responsabile deve immediatamente avvertire i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli, adottare tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, informare i Soci delle imbarcazioni limitrofe e quanti si trovino in luogo. Lungo le banchine, sono situate delle cassette con all'interno un contenitore di liquido detergente per idrocarburi. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, gettare rifiuti di qualsiasi genere, liquidi inquinanti, detriti o altro nell'ambito portuale.
- 5-6 E' assolutamente vietato lasciare, anche per breve tempo, prolunghe elettriche allacciate senza la presenza di un responsabile. Dopo l'utilizzo va scollegata e rimossa dal quadro elettrico. Per i trasgressori saranno presi i provvedimenti previsti dall'art.7.4.
- 5-7 I Soci devono provvedere ad adeguati ormeggi che dovranno mantenere nella migliore efficienza. Le unità da diporto dovranno essere munite di parabordi a norma per evitare ogni tipo di danno alle unità vicine. Per i danni derivanti dal cattivo tempo, anche di natura eccezionale, e per carenze ormeggio, deve rispondere esclusivamente il proprietario dell'unità da diporto che ha causato il danno. In nessun caso, e tanto meno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuto responsabile il Club Nautico.
- 5-8 Qualora il Club Nautico ritenga che un socio non abbia ormeggiato l'unità da diporto a regola d'arte, o le sue tenute siano logore o deboli o non adeguate, potrà pretendere che il proprietario provveda con urgenza a quanto necessario, soprattutto per evitare possibili danni alle unità da diporto vicine, per il cui risarcimento, se causati, saranno da considerarsi a carico esclusivamente del suddetto socio. Il Club Nautico nei limiti del possibile e fatta salva la rifusione delle spese da parte dell'interessato stesso provvederà con propri mezzi qualora l'interessato non rispondesse immediatamente all'invito o fosse irreperibile o non adducesse valide motivazioni per il suo mancato intervento.
- 5-9 La manutenzione degli ormeggi compete ai soci assegnatari di posto d'ormeggio, compresi i terminali con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni dell'imbarcazione e sostituiti qualora il logorio ne dovesse aver compromesso la solidità.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI NECESSITA' E/O EMERGENZA

- 6-0 Qualora il Club Nautico dovesse non disporre di una parte dello specchio acqueo in concessione, si dovrà procedere alla revoca degli ormeggi secondo il criterio della minore anzianità nella titolarità del posto d'ormeggio.
- 6-1 In caso d'emergenza o per motivi di sicurezza, il Club Nautico, tramite persone dallo stesso incaricate, è autorizzato ad intervenire in via d'urgenza sulle unità da diporto dei propri soci, salvo darne successiva comunicazione al proprietario.
- 6-2 Se per incuria e/o negligenza del proprietario l'imbarcazione si trovi in situazione di pericolo, il Club Nautico o chiunque da questo delegata, può intervenire per evitare la perdita o il deterioramento dell'imbarcazione stessa addebitando, in tal caso, esclusivamente al proprietario le relative spese anticipate.

NORME DI SICUREZZA

- 7-0 Le unità da diporto ormeggiate debbono essere dotate d'ormeggio efficienti e di quanto altro possa impedirne l'allagamento e affondamento. Devono inoltre essere munite di parabordi sui due lati in numero e dimensioni proporzionate alle proprie dimensioni.

- 7-1 Tutta l'attrezzatura relativa alla propria imbarcazione (es. remi, sagole, ancore, ceste, tender od altro) deve essere contenuta nelle rispettive anità da diporto.
- 7-2 Tutti i soci devono prestare volontariamente la loro opera per operazioni d'emergenza o sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse.

ASSICURAZIONI

I soci devono assicurare tutte le unità da diporto di loro proprietà per la Responsabilità Civile a norma di legge.

Art.6

Sede Sociale

- 6-1 Presso l'area antistante, le banchine, sono dislocate le strutture con funzione di Sede Sociale del Club Nautico Baiana. La Sede è utilizzata dal Consiglio Direttivo per svolgere la sua attività, per le assemblee generali dei Soci e per i momenti di socializzazione durante le innumerevoli attività Sociali del Club. E' facoltà dei soli Soci utilizzare la Sede Sociale in accordo e previo benestare da parte del Consiglio Direttivo del Club. A tale scopo, è stato nominato un responsabile con il quale il Socio richiedente dovrà mettersi in contatto, e compilare il modulo che gli sarà assegnato.

RESPONSABILITA' DEI SOCI NELL'USO DELLA SEDE SOCIALE

I soci sono tenuti a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale o ad altri associati, per il fatto proprio o di altre persone per le quali sono chiamati a garantire. Il Consiglio Direttivo avrà il compito di procedere alla valutazione dei danni arrecati al patrimonio sociale e i soci si impegnano ad accettare l'arbitraggio del Consiglio stesso o di persone a tale scopo da questo indicate.

In caso di furto, danneggiamento, smarrimento di oggetti e beni di qualsivoglia natura di proprietà dei soci, nella sede sociale o negli altri ambienti e spazi in concessione al Club Nautico. Il Club Nautico non assume alcuna responsabilità.

I soci sono responsabili dell'integrità di eventuali beni sociali loro messi a disposizione.

Art.7

Disciplina

- 7-1 I membri, il Consiglio Direttivo del Club Nautico Baiana, controlleranno affinché quanto previsto dal presente regolamento sia ottemperato.
- 7-2 Si ripete che ogni Socio del Club Nautico Baiana, è responsabile personalmente, sia civilmente sia penalmente, qualora si dovessero verificare incidenti a persone, animali o cose nell'area portuale e del bigo. Ogni controversia tra Soci e persone estranee al Club Nautico nelle zone anzidette, per motivi che ne compromettano il rapporto di serena convivenza, potrà essere esaminata e discussa dal Consiglio Direttivo del Club anche se non richiesto dalle parti, con riserva di prendere provvedimenti nei riguardi del Socio responsabile
- 7-3 Il socio deve garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento ma deve farsi garante anche del comportamento in conformità a tale Regolamento anche da parte di suoi aventi causa, familiari, ospiti ed equipaggio. Si precisa, infatti, che il socio sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali danni causati a terzi da parte degli stessi.
- 7-4 Nell'interesse dell'associazione, è dovere dei Soci di attenersi alle indicazioni contenute nel presente regolamento. Di conseguenza, le infrazioni rilevate, saranno, dapprima notificate verbalmente, se dopo una decina di giorni non si sarà provveduto in merito, il Consiglio Direttivo comunicherà un richiamo scritto con lettera AR. Al perdurare dell'infrazione saranno presi provvedimenti idonei. Ogni Socio è tenuto a fare rispettare le norme previste dal seguente regolamento.
- 7-5 In ottemperanza all'articolo 2 dello Statuto, le inadempienze saranno evidenziate e comunicate al Socio con un richiamo scritto. Il perdurare dell'inadempienza comporterà la perdita della concessione all'ormeggio o all'espulsione dal Club Nautico Baiana. Il Socio perde la concessione all'ormeggio

allorché: cede, anche temporaneamente l'ormeggio a terzi, manomette segnali o quant'altro predisposto per l'identificazione dell'ormeggio, se richiesto non dimostra la proprietà del natante o imbarcazione, e non effettua i conferimenti previsti dall'articolo 3-4.

Art.8

Decesso del Socio

- 8-2 Il decesso del Socio intestatario della concessione all'ormeggio, comporta il trasferimento della concessione stessa agli eredi legittimi o testamentari.

Art.9

Controversie

- 9-1 Ogni controversia relativa al presente regolamento, sarà sottoposta nei termini statutari, all'assemblea dei Soci.

Art.10

Modifiche al Regolamento

- 10-1 Il Consiglio Direttivo, si riserva di proporre modifiche al presente regolamento, in conformità a fatti contingenti, dettati dall'esperienza di gestione o da eventuali richieste, inoltrate da almeno un terzo dei Soci, da autorità od organi competenti. Le modifiche saranno proposte all'assemblea dei Soci, diventando operative dopo la loro approvazione.

Art.11

Norme transitorie

- 11-1 Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale ordinaria dei Soci.

Allegati

Vengono allegati al presente regolamento i seguenti documenti:

Allegato N°1 schema d'ormeggio.

Allegato N°2 regolamento d'esercizio area bigo..

Allegato N°3 modulo utilizzo sede sociale.

Allegato N°4 modulo per ampliamento ormeggio.

Approvato dall'assemblea generale ordinaria Soci del 27 Marzo 2009.